



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni
sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO I prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 marzo 1980, n. 198.

Modificazioni allo statuto del consorzio per il nucleo di
industrializzazione di Olbia Pag. 4563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1980, n. 199.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano,
in Roma, ad acquistare alcuni immobili Pag. 4563

Errata-corrige (Legge 9 maggio 1980, n. 192) Pag. 4564

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Aumento del limite di emissione delle obbligazioni da
parte della sezione autonoma per il finanziamento di opere
pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco
di Napoli Pag. 4564

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, in Milano, stabilimento
in Sesto S. Giovanni Pag. 4564

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di
disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per ces-
sazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a.
Generalmoda, in Torino Pag. 4565

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l., in Torino Pag. 4565

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, in Milano, stabilimento
in Sesto S. Giovanni Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di
disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per ces-
sazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a.
Generalmoda, in Torino Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera.
Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l., in Torino Pag. 4567

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera.
Pag. 4567

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli Pag. 4567

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli . . Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli . . . Pag. 4569

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano Pag. 4569

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Berzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola Pag. 4569

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano Pag. 4570

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri. Pag. 4570

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli . . . Pag. 4570

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano Pag. 4571

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina Pag. 4571

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre. Pag. 4571

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri. Pag. 4572

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola Pag. 4572

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., in Napoli Pag. 4572

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., in Napoli Pag. 4573

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara. Pag. 4573

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa. Pag. 4573

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia. Pag. 4574

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano. Pag. 4574

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo. Pag. 4574

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 4575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 4577

Ministero dell'interno: Comunicato Pag. 4579

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di cinque società cooperative Pag. 4579

Regione Valle d'Aosta: Approvazione del piano regolatore generale del comune di St-Oyen Pag. 4579

CONCORSI ED ESAMI

Senato della Repubblica: Modificazione al diario delle prove scritte e alla sede di esame del concorso pubblico, per esami, a tre posti di programmatore presso il centro elaborazione dati Pag. 4579

Ministero della difesa: Concorso a diciannove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato Pag. 4579

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1^a/B vacante nella provincia di Bergamo Pag. 4586

Ospedale civile di Acqui Terme:

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista Pag. 4586

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4586

Ospedale «P. F. Calvi» di Noale: Concorso ad un posto di aiuto radiologo Pag. 4587

Ospedale di circolo e fondazione «E. e S. Macchi» di Varese: Concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione Pag. 4587

Ospedale «Umberto I» di S. Marco in Lamis: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4587

Ospedale «SS. Benvenuto e Rocco» di Osimo: Concorso ad un posto di primario anestesista-rianimatore. Pag. 4587

Ospedale civile di Villa d'Agri di Marsicovetere: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione Pag. 4587

Ospedale civile di Ala: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale Pag. 4587

Opere pie ospitaliere di Alessandria: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4587

Ospedale di Novara di Sicilia: Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo Pag. 4587

Ospedale «S. Casa» di Loreto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia. Pag. 4588

Ospedale «S. Andrea» di Massa Marittima: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di psichiatria. Pag. 4588

Ospedale «S. Bartolomeo» di Sarzana: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario Pag. 4588

Ospedale «S. Matteo» di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4588

Ospedali riuniti di Sanremo e Bussana: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia. Pag. 4588

Ospedale maggiore di Chieri: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia Pag. 4588

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1980, n. 4.

Norme per il controllo del consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale Pag. 4589

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1980, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, concernente: «Disciplina delle tasse regionali e delle sopratasse provinciali sulle concessioni non governative» e maggiorazione dalle aliquote Pag. 4590

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4.

Provvedimenti concernenti le attribuzioni dell'E.N.A.O.L.I. in provincia di Bolzano Pag. 4590

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1980, n. 5.

Integrazione alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, concernente: «Interventi in favore dell'attività educativa in genere» Pag. 4592

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1980, n. 6.

Gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Pag. 4592

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 142 DEL 26 MAGGIO 1980:

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Aggiornamento alla VIII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

(2985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1980, n. 198.

Modificazioni allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 5 e 7 dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia (Sassari), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1964, n. 890.

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1980

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. 199.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, in via eccezionale ed a sanatoria, viene autorizzato ad acquistare i seguenti appartamenti, da concedere a riscatto ai propri dipendenti, al prezzo a fianco di ciascuno indicato: 1) Roma, via Acquedotto Paolo, 127: L. 3.787.040; 2) Roma, viale Angelico, 269 - 16 A: L. 4.040.000; 3) Roma, via Baldo degli Ubaldi, 112/11 B: L. 5.595.165; 4) Roma, piazza della Balduina, 59 - 3: L. 13.780.000; 5) Roma, via della Balduina, 15 - 8: L. 8.315.870; 6) Roma, via della Camilluccia, 281 - 5: L. 16.149.640; 7) Roma, via Caprarola, 6 - 1: L. 4.321.819; 8) Roma, via Caprarola, 6 - 3: L. 4.212.819; 9) Roma, via Caprarola, 6 - 6: L. 4.289.719; 10) Roma, via Caprarola, 6 - 8: L. 3.369.656; 11) Roma, via De Carolis, 33 - 7: L. 8.112.210; 12) Roma, largo Diaz, 10/A - 4: lire 8.555.000; 13) Roma, largo Diaz, 10/A - 6: L. 8.555.000; 14) Roma, largo Diaz, 10/B - 7: L. 8.820.432; 15) Roma, largo Diaz, 10/C - 4: L. 6.382.638; 16) Roma, largo Diaz, 10/C - 6: L. 6.633.944; 17) Roma, via

Angelo Emo, 56 - 13 - 14: L. 6.103.296; 18) Roma, via Flaminia, 740 - 8: L. 4.896.280; 19) Roma, via Flaminia, 740 - 9: L. 4.901.880; 20) Roma, via Flaminia, 740 - 13: L. 4.951.021; 21) Roma, corso Francia, 189 - 7: L. 7.138.770; 22) Roma, corso Francia, 189 - 9: L. 9.300.000; 23) Roma, via Gabelli, 28 - 11: L. 14.140.110; 24) Roma, via Cardinal Grampi, 40 - 12: L. 3.586.225; 25) Roma, piazza Gentile da Fabriano, 3/A - 2: L. 9.500.535; 26) Roma, viale Giulio Cesare, 223/A - 2: L. 3.935.000; 27) Roma, via Ildebrando Goiran, 4 - 6: L. 6.415.000; 28) Roma, via Gregorio XI, 55 - 8 (ex 61): L. 8.594.480; 29) Roma, via della Meloria, 7 - 11: L. 2.961.857; 30) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 1: L. 6.165.010; 31) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 2: L. 4.659.934; 32) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 5: L. 4.579.934; 33) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 8: L. 4.579.934; 34) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 11: L. 4.579.934; 35) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 13: L. 5.341.738; 36) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 14: L. 4.580.090; 37) Roma, via Orti della Farnesina, n. 99 - 15: L. 4.580.090; 38) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 17: L. 4.819.825; 39) Roma, via Petronio Arbitro, 11 - 6: L. 4.635.899; 40) Roma, via Petronio Arbitro, 11 - 16: L. 5.899.155; 41) Roma, viale Pinturicchio, 21 - 11: L. 5.460.000; 42) Roma, viale Pinturicchio, 34 - 13: L. 7.452.675; 43) Roma, via Proceno, 5 - 2: L. 9.121.939; 44) Roma, via Proceno, 19 - 3: L. 6.608.075; 45) Roma, via Proceno, 19 - 6: L. 4.834.984; 46) Roma, via Proceno, 25 - 3: L. 5.336.491; 47) Roma, via Giulio Romano, 29 - 10: L. 7.995.000; 48) Roma, via Rubicone, 42/D - 7: L. 7.502.430; 49) Roma, via San Liberio, 13 - 2: L. 4.426.299; 50) Roma, via Sprovieri, 4 - 27: lire 4.889.230; 51) Roma, via Tunisi, 55 - 9: L. 2.981.880; 52) Roma, via Turba, 18 - 18: L. 7.781.828; 53) Bari, via Japigia, 40 - 10: L. 4.470.000; 54) Genova-Prà, via San Romolo, 41 - 21: L. 4.579.050; 55) Napoli, via Caravaggio, 78/A - 3: L. 3.143.380; 56) Pescara, via Zara, 25: L. 6.323.960; 57) Roma, via Flaminia, 397: L. 1.012.000; 58) Roma, via Montepertica, 25 - 11: L. 1.563.462; 59) Roma, via Giulio Romano, 29 - 13: L. 9.285.173; 60) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 6: L. 4.579.934; 61) Roma, via Turba, 18 - 16: lire 4.749.950; 62) Roma, via Giulio Romano, 18 - 1: L. 6.101.003; 63) Roma, viale Tiziano, 10/11 - 12: L. 21.000.000; 64) Roma, via Proceno, 5: L. 7.552.939; 65) Roma, viale Pinturicchio, 56: L. 4.307.065; 66) Roma, via Ildebrando Goiran, 4 - 15: L. 6.415.000; 67) Roma, viale Pinturicchio, 34 - 12: L. 9.038.400; 68) Roma, via Caprarola, 6 - 4: L. 4.298.506; 69) Roma, via Orti della Farnesina, 99 - 7: L. 5.341.738; 70) Roma, via Proceno, 19 - 4: L. 4.227.700.

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1980
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 97

Errata-corrige

(Legge 9 maggio 1980, n. 192)

Nel titolo della legge 9 maggio 1980, n. 192, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1980, dove è scritto:
• ... Comitato interministeriale della Croce rossa (CICR) », leggasi:
• ... Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) ».

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Aumento del limite di emissione delle obbligazioni da parte della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 925, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la predetta sezione ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione versato e delle riserve;

Considerato che, pur contenendo l'aumento del censo limite da 30 a 40 volte, sarà ugualmente garantito per un congruo periodo di tempo un sufficiente grado di elasticità operativa, in relazione all'attuale margine disponibile di emissione dei titoli ed agli impegni assunti dalla sezione;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione versato e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, in Milano, stabilimento in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 settembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano);

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4916)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1979 e 1° giugno 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favo-

revole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4923)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carlo Lavatelli S.r.l. di Torino;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l. di Torino, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, in Milano, stabilimento in Sesto S. Giovanni.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 settembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano);

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1979 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 6 maggio 1980

(4917)

Il Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1979, 1° giugno 1979 e 6 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 7 maggio 1980

(4924)

Il Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 7 maggio 1980

(4908)

Il Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carlo Lavatelli S.r.l. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carlo Lavatelli S.r.l. di Torino, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4932)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4909)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino);

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 7 maggio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4918)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1979 e 8 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 7 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4919)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4912)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1979, 8 maggio 1980 e 9 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 7 maggio 1978 al 5 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4920)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1979, 8 maggio 1980, 9 maggio 1980 e 10 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 7 maggio 1978 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 5 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979 e 10 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 3 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4913)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 marzo 1979, 3 settembre 1979 e 19 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata all'11 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4929)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 10 maggio 1980 e 12 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 3 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 3 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4914)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979, 4 agosto 1979 e 6 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

(4927)

Il Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica - Rivoli.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1979, 8 maggio 1980, 9 maggio 1980, 10 maggio 1980 e 12 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 7 maggio 1978 al 5 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

(4922)

Il Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 10 maggio 1980, 12 maggio 1980 e 13 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 3 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4915)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 25 luglio 1979 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 16 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4911)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia);

Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1979 e 22 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4910)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979, 4 agosto 1979, 6 agosto 1979 e 13 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4928)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 marzo 1979, 3 settembre 1979, 19 novembre 1979 e 13 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario

di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4930)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., in Napoli.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Deo S.n.c., con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1979 al 20 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4925)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., in Napoli.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Deo S.n.c., con sede in Napoli;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 20 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., con sede in Napoli, è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4926)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Novara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Novara, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti L. 23.703

Salariati fissi:

comuni L. 18.368

qualificati » 20.001

specializzati » 21.453

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pisa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Pisa, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti L. 22.793

Salariati fissi:

comuni L. 19.900

qualificati » 21.695

specializzati » 23.114

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Venezia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Venezia, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 23.126
Salariati fissi:	
comuni	L. 18.643
qualificati	» 20.503
specializzati	» 22.194

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4872)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Milano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Milano, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 23.114
Salariati fissi:	
comuni	L. 18.809
qualificati	» 20.513
specializzati	» 21.880

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4871)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Arezzo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Arezzo, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 23.002
Salariati fissi:	
comuni	L. 18.836
qualificati	» 20.518
specializzati	» 21.924

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4881)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1030/80 del Consiglio, del 23 aprile 1980, che prolunga la campagna lattiera 1979/1980 e modifica i regolamenti (CEE) n. 1961/75 e (CEE) n. 3066/75.

Regolamento (CEE) n. 1031/80 del Consiglio, del 23 aprile 1980, che proroga di nuovo la campagna di commercializzazione 1979/1980 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1032/80 del Consiglio, del 23 aprile 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 810/80 che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1033/80 del Consiglio, del 23 aprile 1980, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il mese di maggio 1980.

Regolamento (CEE) n. 1034/80 della commissione, del 28 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1035/80 della commissione, del 28 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1036/80 della commissione, del 24 aprile 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di costumi e mutandine da bagno, tessuti, originari di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n. 1037/80 della commissione, del 24 aprile 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 1038/80 della commissione, del 28 aprile 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1039/80 della commissione, del 28 aprile 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1040/80 della commissione, del 28 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1041/80 della commissione, del 28 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 110 del 29 aprile 1980.

(102/C)

Regolamento (CEE) n. 1042/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 112 del 30 aprile 1980.

(103/C)

Regolamento (CEE) n. 1043/80 della commissione, del 29 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1044/80 della commissione, del 29 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1045/80 della commissione, del 29 aprile 1980, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1046/80 della commissione, del 29 aprile 1980, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne la fissazione anticipata delle restituzioni per i formaggi esportati verso gli Stati Uniti ed il Canada.

Regolamento (CEE) n. 1047/80 della commissione, del 29 aprile 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1048/80 della commissione, del 29 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1049/80 della commissione, del 29 aprile 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 997/80 della commissione, del 21 aprile 1980, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 107 del 25 aprile 1980).

Pubblicati nel n. L 111 del 30 aprile 1980.

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 1050/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1051/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1052/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1053/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1054/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1055/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1056/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1057/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1058/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1059/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1060/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1061/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1062/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1063/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1064/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di terracotta fine o di terraglia, della sottovoce doganale 69.12 C originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1065/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1066/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1067/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1068/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1069/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1070/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1071/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° maggio 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1072/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1073/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1074/80 della commissione, del 29 aprile 1980, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1075/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda le date di conclusione e registrazione dei contratti di coltivazione.

Regolamento (CEE) n. 1076/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1077/80 della commissione, del 30 aprile 1980, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1078/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1079/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1080/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che deroga temporaneamente, in virtù del regolamento (CEE) n. 1204/72, all'importo della cauzione fissata all'importazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1081/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1082/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 113 del 1° maggio 1980.

(105/C)

Regolamento (CEE) n. 1083/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1084/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1085/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che fissa, per la campagna 1980, i prezzi di riferimento delle prugne.

Regolamento (CEE) n. 1086/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che fissa, per la campagna 1980, i prezzi di riferimento delle pesche.

Regolamento (CEE) n. 1087/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che fissa, per la campagna 1980, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1088/80 della commissione, del 2 maggio 1980, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1089/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare per i prodotti lattieri.

Regolamento (CEE) n. 1090/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1091/80 della commissione, del 2 maggio 1980, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1092/80 della commissione, del 2 maggio 1980, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1093/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pelli preparate di altri animali, non nominate, della sottovoce 41.05 B II della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1094/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm, della voce 74.04 della tariffa doganale comune, originari del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1095/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 998/80 recante applicazione, alla fine della campagna 1979/1980, di una misura particolare d'intervento sotto forma di magazzinaggio privato per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1096/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1097/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1098/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1099/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1100/80 del Consiglio, del 30 aprile 1980, che istituisce un dazio definitivo antidumping su talune fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America.

Pubblicati nel n. L 114 del 3 maggio 1980.

(106/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 21 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,55	842,55	842,40	842,55	842,50	—	842,45	842,55	842,55	842,55
Dollaro canadese	728,25	728,25	728 —	728,25	728 —	—	727,20	728,25	728,25	728,25
Marco germanico	470,29	470,29	469,75	470,29	470,15	—	470 —	470,29	470,29	470,30
Fiorino olandese	427,69	427,69	427,75	427,69	427,55	—	427,69	427,69	427,69	427,60
Franco belga	29,292	29,292	29,27	29,292	29,30	—	29,284	29,292	29,292	29,30
Franco francese	201,93	201,93	201,80	201,93	201,90	—	201,85	201,93	201,93	201,95
Lira sterlina	1955,80	1955,80	1948 —	1955,80	1948,70	—	1955,70	1955,80	1955,80	1955,80
Lira irlandese	1753,50	1753,50	1754 —	1753,50	1755 —	—	1757 —	1753,50	1753,50	—
Corona danese	150,58	150,58	150,50	150,58	150,50	—	150,56	150,58	150,58	150,60
Corona norvegese	171,70	171,70	171,70	171,70	171,60	—	171,74	171,70	171,70	171,70
Corona svedese	200,18	200,18	199,80	200,18	199,90	—	200,14	200,18	200,18	200,20
Franco svizzero	506,05	506,05	504,80	506,05	505,30	—	505,75	506,05	506,05	506,10
Scellino austriaco	65,945	65,945	65,90	65,945	65,90	—	65,95	65,945	65,945	65,95
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,10	17,05	17,10	—	17,10	17,05	17,05	17,10
Peseta spagnola	11,846	11,846	11,85	11,846	11,84	—	11,85	11,846	11,846	11,85
Yen giapponese	3,77	3,77	3,76	3,77	3,756	—	3,773	3,77	3,77	3,77

Media dei titoli del 21 maggio 1980

Rendita 5 % 1935	63,300	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . .	98,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,675	» » » » 1-10-1979/81 . .	98,800
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	86,975	» » » » 1-12-1979/81 . .	97,925
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	84,400	» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,700
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,050	» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,300
» 6 % » » 1971-86 . . .	78,650	» » » » 1-10-1979/82 . .	97,900
» 6 % » » 1972-87 . . .	74,825	Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97 —
» 9 % » » 1975-90 . . .	78,825	» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,050
» 9 % » » 1976-91 . . .	81,075	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	86,475
» 10 % » » 1977-92 . . .	86,100	» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	77,500	» » » 12 % 1-10-1983	93,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . .	99,850	» » » 12 % 1- 1-1984	93,400
» » » » 1- 8-1978/80 . .	99,550	» » » 12 % 1- 4-1984	93,300
» » » » 1-10-1978/80 . .	99,600	» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,250	» » » 12 % 1-10-1987	93,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1980

Dollaro USA	842,50	Corona danese	150,57
Dollaro canadese	727,725	Corona norvegese	171,72
Marco germanico	470,145	Corona svedese	200,16
Fiorino olandese	427,69	Franco svizzero	505,90
Franco belga	29,288	Scellino austriaco	65,947
Franco francese	201,89	Escudo portoghese	17,075
Lira sterlina	1955,75	Peseta spagnola	11,848
Lira irlandese	1755,25	Yen giapponese	3,771

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 22 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

N. 99

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,30	840,30	840,20	840,30	840,25	842,55	840,20	840,30	840,30	840,30
Dollaro canadese	722,90	722,90	723 —	722,90	723,10	722,25	722,85	722,90	722,90	722,90
Marcò germanico	469,53	469,53	469,40	469,53	469,50	469,29	469,50	469,53	469,53	469,55
Fiorino olandese	427,32	427,32	427,74	427,32	427,50	427,60	427,30	427,32	427,32	427,35
Franco belga	29,307	29,307	29,27	29,307	29,28	29,20	29,2930	29,307	29,307	29,30
Franco francese	201,93	201,93	201,80	201,93	201,90	201,98	201,90	201,93	201,93	201,95
Lira sterlina	1954,50	1954,50	1952 —	1954,50	1953 —	1955,80	1954,70	1954,50	1954,50	1954,50
Lira irlandese	1753,50	1753,50	1750 —	1753,50	1748,55	—	1748,50	1753,50	1753,50	—
Corona danese	150,89	150,89	150,60	150,89	150,65	150,58	150,90	150,89	150,89	150,90
Corona norvegese	171,92	171,92	171,70	171,92	171,80	171,60	172 —	171,92	171,92	171,95
Corona svedese	199,94	199,94	199,75	199,94	199,65	199,66	199,97	199,94	199,94	199,95
Franco svizzero	505,99	505,99	504,90	505,99	505,05	506,05	505,95	505,99	505,99	506 —
Scellino austriaco	65,905	65,905	65,90	65,905	65,55	65,94	65,95	65,905	65,905	65,90
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,10	17,05	17,13	17,05	17,10	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	11,848	11,848	11,85	11,848	11,84	11,84	11,831	11,848	11,848	11,85
Yen giapponese	3,753	3,753	3,75	3,753	3,749	3,67	3,756	3,753	3,753	3,75

Media dei titoli del 22 maggio 1980

Rendita 5 % 1935	63,315	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	98,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,615	» » » » 1-10-1979/81	98,800
» 5,50 % » » 1968-83	86,975	» » » » 1-12-1979/81	98,225
» 5,50 % » » 1969-84	84,400	» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» 6 % » » 1970-85	80,050	» » » » 1- 7-1979/82	98,300
» 6 % » » 1971-86	78,650	» » » » 1-10-1979/82	97,900
» 6 % » » 1972-87	75,125	Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97 —
» 9 % » » 1975-90	78,825	» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,050
» 9 % » » 1976-91	81,075	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	86,450
» 10 % » » 1977-92	86,100	» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,500	» » » 12 % 1-10-1983	93,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,850	» » » 12 % 1- 1-1984	93,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,550	» » » 12 % 1- 4-1984	93,300
» » » » 1-10-1978/80	99,600	» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,250	» » » 12 % 1-10-1987	92,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1980

Dollaro USA	840,25	Corona danese	150,895
Dollaro canadese	722,875	Corona norvegese	171,96
Marco germanico	469,515	Corona svedese	199,955
Fiorino olandese	427,31	Franco svizzero	505,97
Franco belga	29,30	Scellino austriaco	65,927
Franco francese	201,915	Escudo portoghese	17,075
Lira sterlina	1954,60	Peseta spagnola	11,838
Lira irlandese	1751 —	Yen giapponese	3,754

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 50.262/10.C.N.-B del 16 settembre 1977, la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha esaminato le armi appresso indicate ed ha espresso il parere che esse rientrano nelle categorie contemplate dall'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

Carabina semiautomatica «BERETTA» F.A.L. Mod. 62, calibro 308 Winchester;

Carabina semiautomatica «WINCHESTER» Mod. M1, cal. 30 M1, prodotta dalla Universal Fire Arms Corp.;

Carabina semiautomatica «WINCHESTER» Mod. M1, cal. 30 M1, prodotta dalla Universal Hialeah;

Fucile semiautomatico «F. N. BROWNING» F.A.L. Mod. Competition, cal. 308 Winchester;

Fucile semiautomatico «SIG» Mod. AMT, cal. 308;

Fucile semiautomatico «SPRINGFIELD» Mod. M1, calibro 30-06;

Pistola semiautomatica «ASTRA» Mod. 400/21, calibro 9 mm. largo, 9 mm. Parabellum, 9 mm. Steyr, 9 mm. Browning lungo e 0,38 Super Auto;

Pistola semiautomatica «BERGMANN BAYARD» Mod. 1910/21, cal. 9 mm. Bergmann Bayard, prodotta dalla Anciens Etablissements Pieper;

Pistola semiautomatica «BROWNING» Mod. 1910/22, calibro 9 mm. Browning;

Pistola semiautomatica «F. N. BROWNING» Mod. 1935 H.P., cal. 9 mm. Parabellum;

Pistola semiautomatica «MAUSER» Armeepistole Mod. 1912, cal. mm. 9 Parabellum;

Pistola semiautomatica «MAUSER» Luger Mod. P. 08, calibro mm. 9 Parabellum, prodotta dalla Simson & C. di Suhl (Turingia).

(4996)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di cinque società cooperative

Le seguenti società cooperative sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore:

- 1) «Agricoop Friuli-Venezia Giulia a r.l.», in Trieste;
- 2) «Taglada - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Trieste;
- 3) «Dipendenti ufficio imposte dirette a r.l.», in Trieste;
- 4) «Soc. coop. autotrasporti patrioti Tagliamento - S.C.A.P.T. a r.l.», in S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
- 5) «Cooperativa Marco Polo a r.l.», in Pordenone.

(4705)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di St-Oyen

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1980, n. 1652, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di St-Oyen, adottato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1975, n. 1.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(4706)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al diario delle prove scritte e alla sede di esame del concorso pubblico, per esami, a tre posti di programmatore presso il centro elaborazione dati.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di programmatore con contratto a tempo indeterminato presso il centro elaborazione dati del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 14 gennaio 1980, n. 5269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1980, già fissate per i giorni 4-5-6 giugno 1980 presso la sala delle conferenze della stazione Termini, avranno luogo in Roma i giorni 10-11-12 giugno p.v. con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo dei Congressi EUR, via della Letteratura.

Di tale modificazione sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso.

(5129)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a diciannove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 10, concernente l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferite dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a diciannove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale, gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, economia politica, scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e possibilmente il numero telefonico).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte obbligatorie:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale.

Prove orali obbligatorie:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienze delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica.

Prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto nei sottotitoli giorni:

17 settembre 1980: diritto costituzionale ed amministrativo;

18 settembre 1980: diritto civile e commerciale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unità tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge o decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi

esti compreso il lembro di chiusura della restante parte della ista medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica, ai fini dell'attribuzione dei punti di merito di cui al seguente art. 8, lettere b), d), e), g), dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare (ell'Aeronautica - 2^a Divisione reclutamento e concorsi - 1^a Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) certificato di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato, in originale o copia autentica, attestante l'eventuale possesso di ogni altro diploma di laurea;

c) attestazione dell'eventuale servizio militare prestato e, se: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'Aeronautica militare.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, unitamente a quelli sopra indicati, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati inutili ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso di inoltro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo	coefficiente 3
diritto civile e commerciale	» 3
economia politica e scienza delle finanze	» 3
diritto e legislazione aeronautica	» 2
amministrazione e contabilità generale dell'aeronautica	» 2
statistica	» 2
geografia economica	» 2

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 10/110, ridotto alla metà, e maggiorato di 2 punti per la laurea;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1^a categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2^a categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del

ruolo, categoria, specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) fino a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmettere direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1980

Registro n. 11 Difesa, foglio n. 149

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO).

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata della prova (2)
	PROVE SCRITTE <i>Obbligatorie</i>	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	PROVE ORALI <i>Obbligatorie</i>	
	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltative	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti:
inglese;
francese;
tedesca;
spagnola.

(2) Tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto. Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. L'adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative.

Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta: i comuni, le province e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustiziazione amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione. Fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici. Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico, la rappresentanza volontaria; forma del negozio, volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dell'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento; ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento. La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di de-

crescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio delle confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravii del costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa). I sistemi monetari: monometallismo e bimetalismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario; la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della ragione di scambio internazionale. Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda-offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano: Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale; metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azione della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria.

La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte.

La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit - spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei

poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitoli di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

STATISTICA

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico - Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione - Piani, fasi e forme della rilevazione - Unità e dati statistici - Mezzi per la raccolta delle unità - Spoglio delle unità - Varie forme di spoglio - Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile - Continuità e discontinuità - Intensità e frequenza - La funzione statistica - Le serie statistiche - Rappresentazioni grafiche - Diagrammi - Istogrammi - Diagrammi a scala logaritmica - Stereogrammi - Cartogrammi.

Elaborazione dei dati - Critica dei dati - Errori nella raccolta e descrizione delle unità. Varie forme di errori - Correzione degli errori: ingrandimento delle classi - Perequazione.

I valori medi - Principali tipi di medie - Medie semplici e ponderate - Mediana e valore normale - Principali proprietà delle medie - Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici - Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità - Concetti - Significato degli scostamenti - Principali indici di variabilità - Lo scarto quadratico medio - Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità - Probabilità totali e composte - Legge empirica del caso - Cenni sulla curva degli errori - Serie accidentali: coerenti ed incoerenti - Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi dell'interpolazione - Cenni sui principali metodi di interpolazione.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi Paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la yuta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi Paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica; i Paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi Paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola, francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a
(provincia di) il appartenente al distretto militare di residente a (1) n. codice postale
(provincia di) via n. telefono n. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a diciannove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 26 maggio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio
. conseguito presso l'Università o istituto superiore di nell'anno accademico con la votazione di

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera

Data,

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6)

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(4799)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1^a/B vacante nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1^a/B vacante nella provincia di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1979 modificato parzialmente con successivo decreto del 2 febbraio 1980 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1^a/B vacante nella provincia di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1) Boianelli Fernando	punti	94,740	su 132
2) Centonze Gaspare	»	92,840	»
3) Zaccardi Leonzio	»	88,268	»
4) Porcile Luciano	»	85,000	»
5) Scotto Michele	»	84,622	»
6) D'Angelo Domenico	»	84,104	»
7) De Stefano Vincenzo	»	82,545	»
8) Lauletta Angelo	»	82,454	»
9) Circosta Lorenzo	»	82,267	»
10) Armocida Elio	»	81,602	»
11) Labriola Antonio	»	81,100	»
12) Boninsegna Gilberto	»	81 —	»
13) Patriarca Emilio	»	79,933	»
14) Visone Aniello	»	78,845	»
15) Mangiapane Antonino	»	78,287	»
16) Recchia Ezio	»	78,177	»
17) Guido Pasquale	»	77,698	»
18) Pavia Aldo	»	77,648	»
19) Ciccone Saverio	»	76,563	»
20) Strano Giuseppe	»	76,526	»
21) Pompeo Luigi	»	75,650	»
22) Bianchini Virginio	»	74,984	»
23) Bondioni Pietro	»	74,752	»
24) Marazzina Felice	»	74,750	»
25) Pazzaglia Mario	»	74,738	»
26) Bova Antonino	»	74,400	»
27) Gianfranchi Ruggero Cleto	»	74,104	»
28) Famiglietti Giuseppe	»	74,050	»
29) Augurio Garibaldi	»	73,983	»
30) Colangelo Salvatore	»	73,795	»
31) Incandela Francesco	»	73,684	»
32) Mita Antonio	»	73,577	»
33) Pace Antonino	»	73,500	»
34) Passeri Sergio Maria	»	73,365	»
35) Russo Alesi Domenico	»	73,150	»
36) Silvestri Boris	»	72,952	»
37) Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
38) Zagordo Cosimo	»	72,778	»
39) Falciglia Antonino	»	72,652	»
40) Conte Antonio	»	72,013	»
41) Lo Martire Stelio	»	71,997	»
42) Pesente Elio	»	71,976	»
43) Stabili Franco	»	71,880	»
44) Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
45) Aprile Pietro Maria	»	70,527	»
46) Salari Giuseppe	»	70,436	»
47) Onofri Ermanno	»	70,382	»
48) Muriana Giuseppe	»	70,072	»
49) Gobbi Ampelio	»	70,013	»
50) Polloni Carlo	»	69,585	»
51) Pira Giacomo	»	69,300	»
52) Faillace Peppino	»	68,926	»
53) Barbero Angelo	»	68,450	»
54) Scorza Saverio	»	68,446	»
55) Gigliotti Giovanni	»	66,822	»

56) Tabarrini Agostino	punti	66,818	su 132
57) Patriarca Mario	»	66,520	»
58) Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
59) Luchetti Loreto	»	66,033	»
60) Marzola Uber	»	66 —	»
61) Magoni Beniamino	»	65,599	»
62) Zaffanella Aldo	»	65,538	»
63) Nitti Gabriele	»	64,905	»
64) Santoro Pasquale	»	64,760	»
65) Petrolo Ettore	»	64,454	»
66) Famiglietti Mario	»	64,366	»
67) Marinelli Gaspero	»	64,240	»
68) Addario Mauro	»	64,090	»
69) Ladogana Raffaele	»	63,782	»
70) Peralta Antonio	»	62,166	»
71) Rebecchi Renzo	»	61,886	»
72) Liotti Francesco	»	60,666	»
73) Bruno Carmelo	»	60,500	»
74) Costardi Felice	»	59,516	»
75) Giorgi Ruggero	»	58,545	»
76) Mangiameli Sebastiano	»	58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1980

p. Il Ministro: CORDER

(4800)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di primario radiologo;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
- un posto di aiuto di cardiologia;
- un posto di aiuto di chirurgia generale;
- un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(1753/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a quattro);
- un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a sei);
- un posto di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a quattro);
- due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(1754/S)

OSPEDALE « P. F. CALVI » DI NOALE**Concorso ad un posto di aiuto radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(1737/S)

**OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE
« E. E S. MACCHI » DI VARESE****Concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(1738/S)

**OSPEDALE « UMBERTO I »
DI S. MARCO IN LAMIS****Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;
- un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(1748/S)

**OSPEDALE
« SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO****Concorso ad un posto di primario anestesista-rianimatore**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista-rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(1740/S)

**OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI
DI MARSICOVETERE****Concorso ad un posto di assistente
del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(1741/S)

OSPEDALE CIVILE DI ALA**Concorso ad un posto di primario
della divisione di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - segreteria generale dell'ente in Ala (Trento).

(1742/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1743/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA**Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(1739/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

(1750/S)

**OSPEDALE « S. ANDREA »
DI MASSA MARITTIMA**

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di psichiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(1751/S)

**OSPEDALE « S. BARTOLOMEO »
DI SARZANA**

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(1752/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla clinica chirurgica;

quattro posti di assistente della divisione di cardiocirurgia;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto all'istituto di semeiotica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1745/S)

**OSPEDALI RIUNITI
DI SANREMO E BUSSANA**

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(1765/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(1766/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1980, n. 4.

Norme per il controllo del consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 1° aprile 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui la giunta regionale o il presidente della giunta regionale debbano procedere, in applicazione di disposizioni contenute nello statuto sociale, nelle norme di attuazione o in leggi e regolamenti regionali, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vice presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, o di rappresentanti della Regione in società per azioni delle quali la Regione sia socio, e in enti e aziende ai quali la Regione partecipi, si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La giunta regionale o il presidente della giunta regionale, prima di procedere alle nomine, proposte o designazioni indicate nel precedente articolo, deve richiedere il parere della commissione legislativa consiliare competente nella materia in cui opera l'ente, istituto, società e azienda, per il quale si deve procedere alla nomina.

Entro dieci giorni dalla richiesta di parere presentata dalla giunta regionale o dal presidente della giunta regionale in base al comma precedente, i gruppi consiliari possono avanzare proposte alla commissione legislativa competente specificando i motivi della scelta del candidato e le relative capacità professionali in rapporto all'incarico proposto.

Il parere della commissione è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

Il parere della stessa commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione alla commissione legislativa consiliare competente della richiesta di parere, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove la commissione chieda di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere della commissione legislativa regionale competente.

Art. 3.

Le norme contenute negli articoli precedenti non trovano applicazione in caso di nomina, proposta o designazione che si riconnetta al ruolo di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale o di componente la giunta regionale, come pure nei casi in cui, in base alle norme che disciplinano la materia, la nomina o designazione risulti vincolata in relazione alla titolarità di altra carica od ufficio, o quando si debba procedere alla nomina o designazione di dipendenti regionali, ovvero la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione, ma enti, associazioni od organismi ad essa estranei.

Art. 4.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente della giunta regionale predispose un elenco delle nomine, proposte e designazioni da effettuarsi dalla Regione, secondo quanto previsto dall'art. 1, nel corso dell'anno successivo; tale elenco è inviato al presidente del consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'elenco indica:

- a) la denominazione degli enti, istituti, società e aziende di cui all'art. 1;
- b) la norme statutarie, legislative e regolamentari che prevedono la nomina, la proposta o la designazione;
- c) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina, la proposta o la designazione;
- d) gli emolumenti fissi previsti nel corso di un anno;
- e) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina o la designazione e l'organo regionale competente.

Qualora nel corso dell'anno successivo occorra procedere a nomine, proposte o designazioni non rese pubbliche nel termine di cui al primo comma, si provvede con le stesse modalità nel medesimo comma indicate.

Analoga procedura si applica qualora si renda necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 5.

La richiesta di parere da parte del presidente della giunta regionale deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico o nelle società per azioni.

Art. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso dalla commissione legislativa consiliare competente, il presidente della giunta regionale o la giunta regionale ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

Art. 7.

Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della Regione in ordine alla materia considerata, gli incarichi cui si riferiscono le nomine, proposte o designazioni disciplinati dalla presente legge, sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del consiglio regionale;
- b) dipendente della Regione;
- c) dipendente di altro ente che comunque svolge mansioni inerenti alla vigilanza sugli enti, istituti, società e aziende interessati dalla nomina, proposta o designazione;
- d) membro di un qualsiasi organo consultivo tenuto ad esprimere pareri in ordine a provvedimenti degli enti, istituti, società e aziende predetti.

Gli incarichi presso enti, istituti, società e aziende di cui all'art. 1, non sono tra loro cumulabili.

Art. 8.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina negli enti, istituti, società e aziende di cui all'art. 1, le persone nominate sono tenute a dichiarare agli enti stessi: l'accettazione dell'incarico; l'assenza di motivi ostativi e di incompatibilità derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa; la consistenza del loro patrimonio e la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Copia di tale dichiarazione, nello stesso termine, dovrà essere inviata dall'interessato al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.

In qualsiasi momento vengano accertati elementi comprovanti la mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni previste dai precedenti commi, la persona nominata o designata decade dall'incarico, salva la validità degli atti compiuti.

La decadenza è pronunciata dall'organo che ha effettuato la nomina, la proposta o la designazione.

Art. 9.

Le persone nominate, proposte o designate dalla Regione, ai sensi della presente legge sono tenute ad inviare annualmente, all'organo che ha provveduto alla nomina, proposta o designazione nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, un resoconto dell'attività svolta. Copia di tale relazione viene trasmessa, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a tutti i consiglieri regionali.

Art. 10.

Le nomine proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti, enti, società e aziende di cui al precedente art. 1, effettuate dal presidente della giunta regionale o dalla giunta regionale, devono essere comunicate entro quindici giorni al presidente del consiglio regionale.

Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che hanno giustificato le nomine, le proposte o le designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate, proposte o designate, con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

Art. 11.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, a cura del presidente della giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente.

Art. 12.*Norma transitoria*

Nella prima applicazione della presente legge il termine di cui al primo comma dell'art. 4 è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 marzo 1980

PANCHERI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(4183)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1980, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, concernente: «Disciplina delle tasse regionali e delle sopratasse provinciali sulle concessioni non governative» e maggiorazione delle aliquote.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 15 aprile 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 il n. 54 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

(Omissis).

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1980 spetta, a carico del bilancio regionale, a ciascun comune che abbia emesso o rinnovato, nell'esercizio delle proprie funzioni, atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni non governative ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, un importo pari al sessanta per cento dell'ammontare delle tasse corrisposte alla Regione sui suddetti atti e provvedimenti. Il relativo versamento dovrà avvenire, a cura della Regione, entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello della riscossione dell'importo medesimo.

All'uopo ciascun comune deve inviare alla Regione - Ispettorato generale delle finanze e patrimonio, entro il 31 marzo di ogni anno, un elenco dettagliato degli atti e provvedimenti di propria competenza emessi o rinnovati con riferimento all'anno solare precedente. Tale elenco deve essere predisposto secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'individuazione degli atti e provvedimenti, la cui emanazione rientra nella competenza del comune, è effettuata, ai fini della devoluzione al medesimo della quota di sua spettanza ai sensi del primo comma, mediante deliberazione della giunta regionale da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla copertura della spesa prevista dall'art. 2 della presente legge si provvede con i proventi derivanti dall'applicazione dell'aumento del 30 per cento previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1979, n. 8.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal consiglio regionale in materia di tasse regionali sulle concessioni non governative.

Art. 5.*Norme transitorie e finali*

Per l'anno 1980 il versamento della tassa di cui all'art. 1 deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno 1980 i comuni provvederanno all'invio dell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 2 entro il 31 marzo 1981.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 aprile 1980

PANCHERI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(4184)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**PROVINCIA DI BOLZANO****LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4.**

Provvedimenti concernenti le attribuzioni dell'E.N.A.O.L.I. in provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 13 dell'11 marzo 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 5 della legge costituzionale 20 novembre 1971, n. 1, concernente lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano assume, per il territorio di propria competenza, le attribuzioni dell'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori (disciplinato con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito con legge 5 gennaio 1953, n. 35, modificato con legge 31 ottobre 1967, n. 1094) quali erano esercitate da quell'ente alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dello statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 2.

La provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della sede provinciale di Bolzano, all'ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori.

L'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, è assunta, fino all'attuazione della riforma sanitaria, dalla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale dei lavoratori dell'industria.

Art. 3.

Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi inerti alle attribuzioni di cui all'art. 1, la giunta provinciale approva al momento dell'entrata in vigore della presente legge e all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.

Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuna di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Per quanto concerne le prestazioni economiche saranno seguite le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, e successive modifiche.

Art. 4.

L'autorizzazione, il pagamento e il rendiconto delle spese di cui al precedente articolo saranno disposti, fino all'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 8-*quinquies* della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, secondo le modalità indicate nell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.

Art. 5.

Il personale del soppresso ente pubblico E.N.A.O.L.I. collocato nei ruoli parastatali di cui all'allegato 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in servizio presso la sede periferica della provincia di Bolzano dell'ente in parola, trasferito con effetto 1° aprile 1979, previo consenso, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, alla provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del trasferimento stesso, nei ruoli provinciali, prescindendosi anche dai limiti di età secondo le disposizioni qui di seguito indicate.

Il collaboratore tecnico del ruolo tecnico parastatale è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo amministrativo con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici dell'intera anzianità maturata o comunque riconosciuta allo stesso dall'ente di provenienza nella qualifica di collaboratore.

Le assistenti tecniche del ruolo tecnico parastatale con una anzianità maturata o comunque riconosciuta di almeno diciotto anni sono inquadrare nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi speciali con la qualifica provinciale di assistente sociale capo (parametro 370), conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

Le assistenti tecniche del ruolo tecnico parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno otto anni sono inquadrare nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali con la qualifica provinciale di assistente sociale principale (parametro 260), conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

Le assistenti tecniche del ruolo tecnico parastatale con un'anzianità di servizio maturata o riconosciuta inferiore ad anni otto sono inquadrare nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali con la qualifica provinciale di assistente sociale (parametro 188), conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con almeno diciotto anni di servizio maturati o comunque riconosciuti sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo con la qualifica di coadiutore superiore (parametro 245), conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali nella qualifica di inquadramento.

Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con almeno dieci anni di servizio maturati o riconosciuti sono inquadrati nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo con la qualifica di coadiutore principale (parametro 188), conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o riconosciuta inferiore ad anni dieci, sono inquadrati nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo con la qualifica iniziale di coadiutore (parametro 143), conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi del presente articolo, è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla provincia.

Art. 6.

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli provinciali in base alla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 7.

Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.

Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle vigenti norme, presso l'ente di provenienza, risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'amministrazione provinciale manterrà, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

Art. 8.

Con decorrenza 1° aprile 1979 per l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale ai sensi della presente legge la dotazione organica della carriera direttiva del ruolo amministrativo è aumentata di un posto nella qualifica iniziale, la dotazione organica della carriera esecutiva del ruolo amministrativo è aumentata di due posti e la dotazione organica della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali è aumentata di tre posti.

In conseguenza degli aumenti di organico disposti dal primo comma le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere di concetto ed esecutiva dei singoli ruoli vengono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le corrispondenti assegnazioni statali previste dal quinto comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Per l'anno finanziario 1979, la spesa occorrente è determinata in lire 200 milioni e il relativo stanziamento figura iscritto al cap. 630 del bilancio provinciale per l'anno finanziario in corso.

Per gli anni finanziari successivi l'ammontare dello stanziamento sarà fissato con legge di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 febbraio 1980

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1980, n. 5.

Integrazione alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, concernente: «Interventi in favore dell'attività educativa in genere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 13 dell'11 marzo 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, concernente interventi in favore dell'attività educativa in genere, vengono aggiunti i seguenti tre commi:

«Le spese per soggiorni all'estero organizzati dalla provincia in favore di studenti, nell'ambito delle attività di cui al secondo comma, lettera b), del precedente art. 1, possono essere liquidate anticipatamente in misura parziale o anche totale qualora ciò sia condizione posta dall'ente organizzatore o dalla famiglia ospitante.

Entro trenta giorni dalla conclusione del soggiorno il competente assessorato deve produrre alla ragioneria della provincia la documentazione attestante il regolare svolgimento del soggiorno stesso. La ragioneria ne verifica la regolarità contabile e successivamente la inoltra alla Corte dei conti per il discarico amministrativo dell'anticipazione effettuata.

Le somme erogate in via anticipata, riferite a soggiorni che per qualsiasi motivo non abbiano potuto avere luogo, devono essere immediatamente riversate alla tesoreria della provincia e la relativa quietanza costituisce documentazione per gli effetti di cui al comma precedente».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 febbraio 1980

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MAROTTA

(4070)

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1980, n. 6.

Gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 25 marzo 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando l'esercizio delle attribuzioni della provincia in materia di profilassi zootecnica, ai sensi dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione, la giunta provinciale è autorizzata a partecipare all'organizzazione e gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che fanno parte integrante della stessa.

Eventuali modifiche alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra le province autonome di Bolzano e di Trento e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1 è valutata in L. 160.000.000 all'anno, a decorrere dal 1980.

Al relativo onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 si fa fronte con una quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di L. 13.000.000.000 per l'attuazione della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, autorizzato per il solo esercizio finanziario 1979 dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'accordo allegato acquista efficacia all'entrata in vigore della legge di approvazione dello stesso accordo della provincia autonoma di Trento, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 febbraio 1980

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MAROTTA

(Omissis).

(4071)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801420)